



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DECRETO FISCO E LAVORO**  
(Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146)

**Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*” – pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.252 del 21 ottobre 2021](#); in vigore dal 22 ottobre 2021.

## **SOMMARIO**

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' DI IMPRESA</b> .....	3
1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio (art. 1).....	3
2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2) .....	3
3. Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19 (Art. 3).....	4
3.1. Riammissione in termini dei soggetti decaduti da piani di rateazione (commi 1 e 2) .4	
3.2. Validità degli atti e provvedimenti dell’agente della riscossione, riguardanti i soggetti decaduti da piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, emanati alla data del 22 ottobre 2021 (comma 3) .....	4
4. Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022 (Art. 4) .....	5
5. Spese connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi (art. 5, commi da 1 a 4) ...	5
6. Credito d’imposta sostegno alla cultura (art. 5, comma 5) .....	5
7. Disposizioni in materia di riscossione locale (art. 5, comma 6) .....	6
8. Presentazione delle dichiarazioni da parte dei revisori legali (art.5, comma 14) .....	6
9. Semplificazione della disciplina del “Patent Box” (art. 6).....	6
9.1. Ambito soggettivo della nuova misura .....	6
9.2. Nuovo meccanismo agevolativo .....	7
9.3. Adempimenti amministrativi.....	8
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	8
1. Quarantena (art. 8) .....	8
2. Congedi parentali (art. 9) .....	9
3. Trattamenti di integrazione salariale emergenziali (art. 11).....	9
4. Somministrazione di Lavoro (art. 11, comma 15) .....	11
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b> .....	11
1. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 13, comma 1, lettera b).....	11
2. Vigilanza (art. 13, comma, 1 lettera c).....	12
3. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13, comma 1 lettera d) .....	12

4. Organismi paritetici (art. 13, comma 1, lettera e).....	15
5. Notifica preliminare (art. 13, comma 1, lettera f).....	16
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI</b> .....	16
1. Procedura di restituzione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (art. 5, commi da 7 a 12) .....	16
2. Limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato (art. 5 comma 13) ....	17
3. Rifinanziamento Fondo Automotive (Art. 7).....	18

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' DI IMPRESA

### 1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio (art. 1)

L'articolo in esame sostituisce la disposizione dettata dall'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), che disciplina le modalità di versamento delle somme dovute ai fini delle definizioni agevolate cd. "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio", disponendo un ulteriore differimento dei termini di versamento delle rate originariamente in scadenza nel 2020.

In particolare, la proroga riguarda le seguenti definizioni agevolate:

- "Rottamazione-ter" delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019);
- definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
- "Saldo e Stralcio" per contribuenti in difficoltà economica (articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Alla luce della nuova disposizione, pertanto, il pagamento delle rate delle predette definizioni agevolate scadenti nell'anno 2020 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021, è considerato tempestivo - e non determina la decadenza dal beneficio - se effettuato integralmente entro il **30 novembre 2021**<sup>1</sup>.

La norma prevede, altresì, che il tardivo versamento cumulativo delle predette rate, **entro cinque giorni dalla citata scadenza**, non determina l'inefficacia della definizione agevolata.

### 2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)

La disposizione in esame interviene nuovamente sul tema della riscossione<sup>2</sup>, estendendo i termini di pagamento delle cartelle iscritte a ruolo e notificate nel periodo compreso tra **il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 a 150 giorni** dalla notifica, in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti dall'art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Sino allo scadere del citato termine di 150 giorni, pertanto, non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire con azioni esecutive per il recupero del debito.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il decreto "Sostegni-bis" (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione in legge, aveva previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, era considerato tempestivo se effettuato integralmente e al massimo con ritardo non superiore a cinque giorni:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

<sup>2</sup> Al riguardo, si ricorda che l'ultima disposizione di proroga della sospensione della riscossione è contenuta nel decreto "Sostegni-bis" (art 9, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106), con previsione del termine finale al 31 agosto 2021 e relativo obbligo di versamento delle somme sospese entro il 30 settembre 2021.

Si osserva che il differimento in esame vale unicamente ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell'avvio delle procedure esecutive, ma non ai fini della proposizione del ricorso, per la quale continua, infatti, ad assumere rilevanza il termine ordinario decorrente dalla notifica della cartella.

### **3. Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione Covid-19 (Art. 3)**

#### **3.1. Riammissione in termini dei soggetti decaduti da piani di rateazione (commi 1 e 2)**

La disposizione in esame, intervenendo sull'art. 68 del c.d. decreto "Cura Italia", con riferimento ai **piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020** (ovvero, 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della cd. zona rossa), estende da dieci a **diciotto il numero di rate**, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio di rateazione e dei conseguenti effetti previsti dalla legge.

Il preesistente regime di decadenza in caso di omesso versamento di dieci rate resta, invece, valido per i piani di dilazione in essere al 31 dicembre 2020 ovvero per quelli richiesti entro il **31 dicembre 2021**.

I debitori decaduti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 (ovvero 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della cd. zona rossa), tenendo conto del maggior numero di 18 rate, sono, pertanto, automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese, ai sensi del citato articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, è fissato al 31 ottobre 2021<sup>3</sup>.

Tale riammissione in termini si applica, in generale, alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché ai tributi recati dagli avvisi di accertamento esecutivi che dovevano essere versati entro lo scorso 30 settembre 2021.

#### **3.2. Validità degli atti e provvedimenti dell'agente della riscossione, riguardanti i soggetti decaduti da piani di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, emanati alla data del 22 ottobre 2021 (comma 3)**

Per i carichi compresi nei piani di rateizzazione i cui termini scadono il 31 ottobre 2021:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in commento), e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

---

<sup>3</sup> In sostanza, con riferimento all'indicata fattispecie delle somme sospese nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021, oggetto di rateazione relativa a piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, il termine di versamento viene ulteriormente differito dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021.

- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

#### **4. Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022 (art. 4)**

La disposizione in commento aumenta, da 112 milioni a 212 milioni di euro, la quota erogata per l'anno 2021 dall'Agenzia delle Entrate – quale titolare della funzione della riscossione - in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

#### **5. Spese connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi (art. 5, commi da 1 a 4)**

Il **comma 1** dell'articolo 5 dispone che le risorse del fondo istituito per garantire la copertura finanziaria necessaria per le spese connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi - pari complessivamente a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021 - vengano destinate:

- all'attribuzione dei premi messi a disposizione della lotteria dei corrispettivi, per un ammontare complessivo non superiore a circa 44,3 milioni di euro per l'anno 2021, a circa 44,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a circa 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
- alle spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle Amministrazioni che sostengono i relativi costi, per un ammontare pari a circa 11,7 milioni di euro per l'anno 2021, a circa 11,2 milioni di euro per l'anno 2022 e a circa 11 milioni euro a decorrere dall'anno 2023.

Il **comma 2** prevede, invece, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa rimodulare le predette risorse attraverso propri decreti, autorizzandolo, a tal fine, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi del **comma 3**, le predette spese connesse alla lotteria dei corrispettivi sono gestite per il solo anno 2020 - anziché a decorrere dal medesimo anno 2020 come previsto dalla disposizione originaria - dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento delle finanze.

Il successivo **comma 4** stabilisce, invece, che il sopra menzionato fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovrà garantire le risorse necessarie, oltre che per le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria dei corrispettivi, anche per l'attribuzione dei premi e per le spese di comunicazione.

#### **6. Credito d'imposta sostegno alla cultura (art. 5, comma 5)**

Con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, introdotto dal decreto "Sostegni" (art. 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), viene previsto che tale beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

non più, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa.

Si ricorda che il predetto credito d'imposta, nella misura del 90%, è riconosciuto alle imprese che abbiano subito, nell'anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.

## **7. Disposizioni in materia di riscossione locale (art. 5, comma 6)**

Viene soppressa la disposizione che permette alle Amministrazioni locali di affidare, al soggetto nazionale preposto, le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali delle società da esse partecipate. Pertanto, la facoltà di affidamento resta limitatamente alle entrate tributarie e patrimoniali proprie.

## **8. Presentazione delle dichiarazioni da parte dei revisori legali (art.5, comma 14)**

Viene previsto che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, sono considerati soggetti incaricati alla trasmissione anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.

## **9. Semplificazione della disciplina del "Patent Box" (art. 6)**

Con l'articolo in esame, viene abrogata la vigente disciplina del regime opzionale di tassazione del c.d. "Patent Box" e viene introdotto un nuovo quadro normativo di riferimento caratterizzato da un meccanismo applicativo più semplice ai fini della determinazione della misura agevolativa.<sup>4</sup>

### **9.1. Ambito soggettivo della nuova misura**

Il nuovo regime "Patent Box" mantiene il carattere opzionale. L'opzione dura cinque periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni oggetto dell'agevolazione "Patent Box".

---

<sup>4</sup> Come noto, il c.d. "Patent Box" è un regime opzionale di tassazione introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) per i redditi d'impresa, derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Attraverso l'esercizio di tale regime di tassazione, le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla **cessione** degli stessi beni immateriali, qualora il 90% del "ricavato" venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate dovranno essere definite le modalità di esercizio dell'opzione.

**I soggetti che esercitano l'opzione in esame non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (di cui all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).**

I soggetti titolari di reddito di impresa che hanno esercitato l'opzione per il regime *Patent Box*, ai sensi della previgente disciplina (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), **in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma** possono scegliere di aderire alla nuova disciplina, previa comunicazione all'Agencia delle entrate, secondo modalità che saranno stabilite con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agencia. Gli stessi soggetti non potranno, tuttavia, optare per le nuove disposizioni, nell'ipotesi in cui abbiano:

- presentato istanza di accesso alla procedura per gli **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale** ovvero **presentato istanza di rinnovo**, sempreché abbiano **sottoscritto un accordo preventivo con l'Agencia delle entrate** a conclusione di dette procedure. Nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto l'accordo con l'Agencia delle entrate, è invece possibile aderire al nuovo regime agevolativo, comunicando la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o al rinnovo della stessa, secondo modalità che saranno stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agencia delle entrate;
- aderito al **regime semplificato di Patent Box**, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'opzione può essere esercitata anche dalle società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione:

1. di essere **residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione** e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo;
2. di **svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni oggetto dell'agevolazione *Patent Box*.

## **9.2. Nuovo meccanismo agevolativo**

Attraverso il citato esercizio di opzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e dell'IRAP, **sono maggiorati del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti **utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa**.

### **9.3. Adempimenti amministrativi**

I soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione in oggetto (maggiore deducibilità del 90% dei costi ai fini fiscali) devono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione, predisposta sulla base del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**In caso di rettifica della maggiorazione**, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa dal 90 al 180 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato), non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione (che dovrà essere indicata nel medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate), idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la menzionata documentazione dovrà, però, darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria, **nella dichiarazione relativa al periodo di imposta rilevante ai fini dell'agevolazione**. In assenza di tale comunicazione, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione succitata.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. Quarantena (art. 8)**

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporta.

Gli oneri a carico dell'INPS connessi a tali tutele, ivi incluse quelle a copertura dei periodi di assenza dei lavoratori cd. "fragili" impossibilitati a svolgere l'attività in *smart working*, sono finanziati dallo Stato entro il limite di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps.

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro *una tantum* per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall'Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione della domanda da parte del datore di lavoro.

Tale beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 188,3 milioni di euro, per il 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procederà al monitoraggio dei limiti di spesa sulla base delle domande dei datori di lavoro e, in caso di raggiungimento del limite, non procederà più al rimborso.

## **2. Congedi parentali (art. 9)**

La disposizione riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 dicembre 2021.

Tali congedi vengono retribuiti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia retroattiva, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs 151/2001 fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, durante l'infezione da SARS Covid19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all'indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Per il calcolo dell'indennità del 50% si prenderà a riferimento quanto disposto dall'art. 23 del T.U. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2, cioè la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, a cui non si potranno aggiungere i ratei relativi alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati ai lavoratori. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Analogamente, per le stesse ragioni sopra descritte e fino al 31 dicembre 2021, è previsto, per genitori con figli conviventi minori di 14 anni che siano lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Gli oneri connessi a tale disposizione sono pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021.

## **3. Trattamenti di integrazione salariale emergenziali (art. 11)**

La disposizione prevede che i datori di lavoro privati (di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n.41 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n.69 del 2021) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22 quater del decreto legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per un periodo massimo di **13 settimane** che devono essere collocate tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2021.

I predetti trattamenti sono concessi per l'anno 2021 nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro, per l'anno 2021, ripartiti in 304,3 milioni di euro per l'Assegno Ordinario e 353,6 milioni di euro per la CIGD.

L'INPS provvederà al monitoraggio del limite di spesa di cui sopra. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Inoltre, i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021, sempre con monitoraggio da parte dell'INPS.

In ogni caso, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione ordinaria non deve essere riconosciuto alcun contributo addizionale.

Per i nostri settori, le 13 settimane dei trattamenti sopra citate sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.

Per gli altri settori, le 9 settimane sopra citate sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

Per quanto riguarda l'invio delle istanze, il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto in commento.

In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021) se tale data è posteriore a quella "ordinaria" che fissa la scadenza per l'invio dei dati all'INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Decorsi tali termini il pagamento della prestazione e degli oneri connessi rimarrà a carico del datore di lavoro.

Inoltre, la disposizione conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4,

5 e 24 della legge n. 223/91, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
- nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Infine la disposizione riconosce, nel limite di spesa di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, che hanno cessato la CIGD e non hanno diritto alla NASPI, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, in continuità con la CIGD fino al 31 dicembre 2021.

#### **4. Somministrazione di Lavoro (art. 11, comma 15)**

La disposizione rende strutturale quanto contenuto nell'art. 31, comma 1 del D. Lgs 81/2015 che dispone che, se il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore è a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, il lavoratore somministrato stesso per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che scatti in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **1. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 13, comma 1, lettera b)**

Vengono apportate alcune modifiche all'art. 8 del D.Lgs 81/08 (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) con l'obiettivo di rendere più efficace e funzionale la piattaforma del SINP - Sistema informativo nazionale per la prevenzione. Si dispone, al riguardo, che gli Organi di Vigilanza dovranno far confluire in una specifica sezione della piattaforma i dati relativi alle sanzioni applicate dagli organi ispettivi in occasione dei controlli effettuati nei luoghi di lavoro.

Viene poi specificato - intervenendo in modifica dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs 81/08 - che l'Inail, oltre ad assicurare le funzioni per la gestione tecnica ed informatica del SINP, sarà titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e renderà

disponibili ai dipartimenti di prevenzione delle Asl territorialmente competenti e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati (compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità) e alle malattie professionali denunciate.

Si prevede infine – attraverso l'introduzione del comma 4-bis nel corpo dell'articolo 8 del d.lgs. 81/08 - che, con decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, verrà ridefinita la composizione del Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo. Si specifica poi – attraverso la modifica del comma 5 dell'articolo 8 del D.Lgs 81/08 – che la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo avviene attraverso la loro periodica consultazione in ordine ai flussi informativi dei dati.

## **2. Vigilanza (art. 13, comma, 1 lettera c)**

Viene operata una importante revisione della normativa in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzata a potenziare il ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si interviene, in particolare, sull'articolo 13 del D.Lgs 81/08 equiparando, di fatto, le competenze dell'Ispettorato (finora limitate all'edilizia, ai trasporti ferroviari e ad altri settori marginali) a quelle generali delle Asl.

A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale, alle aziende sanitarie locali e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro viene affidato il compito di promuovere e coordinare sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi ispettivi.

## **3. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13, comma 1 lettera d)**

La disposizione in commento opera un'articolata revisione dell'art. 14 del D.Lgs 81/08 che, come noto, reca disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Al riguardo si dispone che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà adottare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa sia nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori risulti occupato senza regolare comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nell'originaria formulazione tale percentuale era fissata al 20%), sia nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella nuova formulazione viene espunto il riferimento alla recidiva. A differenza della disposizione originaria dell'articolo 14, che subordinava la sospensione dell'attività a violazioni della normativa non solo "gravi" ma anche "reiterate" (violazioni, cioè, della stessa indole, commesse nei cinque anni successivi alla prima violazione oggetto di prescrizione), adesso è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Le fattispecie di violazioni che possono essere oggetto del provvedimento sono quelle individuate dall'Allegato I del decreto in commento che, per comodità di lettura, in seguito si riportano:

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

3. Mancata formazione ed addestramento;
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto;
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Rispetto all'Allegato I del D.Lgs 81/08 il nuovo elenco si caratterizza per l'introduzione della nuova fattispecie di violazione indicata al numero 12.

Si prevede poi che la sospensione sia adottata in relazione a quella parte dell'attività interessata dalle violazioni o, in alternativa, in relazione all'attività lavorativa che viene prestata dai lavoratori interessati alle violazioni descritte ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I (ovvero la mancata formazione ed addestramento e la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto).

Congiuntamente al provvedimento di sospensione l'INL può imporre anche specifiche misure idonee a far cessare lo stato di pericolo.

Per l'intero periodo della sospensione l'impresa non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Viene quindi previsto che il provvedimento di sospensione venga comunicato all'Anac e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo.

Confermato il principio per cui la sospensione, nel caso di lavoro irregolare, non viene applicata nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato nell'impresa.

Analogamente alla precedente formulazione la sospensione o gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività lavorativa che non può essere interrotta, ad eccezione dei casi in cui si riscontri una situazione di pericolo imminente o grave rischio per i lavoratori, per i terzi o la salute pubblica.

Limitatamente ai provvedimenti individuati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi la competenza sarà del Corpo provinciale dei VV.FF. competente per territorio.

I poteri di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle ASL territorialmente competenti riguardo agli accertamenti effettuati in materia di salute e sicurezza.

Quanto alla revoca del provvedimento di sospensione, la nuova normativa conferma alcune delle condizioni già previste dall'articolo 14 del D.Lgs 81/08. Ad esse ne vengono tuttavia aggiunte di nuove. Di seguito le attuali condizioni per la revoca del provvedimento:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di violazioni di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato stesso Allegato che, di seguito, si riporta:

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>SOMMA AGGIUNTIVA</b>
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;	2.500 euro
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;	2.500 euro
3	Mancata formazione ed addestramento;	300 euro per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;	3.000 euro
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);	2.500 euro
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;	300 euro per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto.	3.000 euro
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.	3.000 euro
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;	3.000 euro

10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;	3.000 euro
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).	3.000 euro
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 euro

Importante far notare come le somme aggiuntive indicate nelle precedenti lettere d) ed e) siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti relativi all'adozione del provvedimento, l'impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Resta poi confermata la disposizione sulla revoca (articolo 14, comma 5-*bis*, del D.Lgs 81/08), che già oggi prevede che, su istanza di parte, la revoca sia concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

Confermate, infine, le norme sulle procedure di ricorso avverso i provvedimenti di sospensione. Quanto alle sanzioni per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione, si evidenzia come siano rimaste inalterate le fattispecie di violazione anche se diminuiti risultano ora essere gli importi dell'ammenda. In particolare si dispone che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 (la normativa previgente comminava l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro) nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

#### **4. Organismi paritetici (art. 13, comma 1, lettera e)**

Viene apportata una modifica all'art. 51 del D.Lgs 81/08 che contiene la disciplina degli organismi paritetici. In particolare, intervenendo sul comma 8-*bis*, si dispone l'estensione delle comunicazioni che tali organismi devono effettuare annualmente. Tali comunicazioni, che dovranno essere effettuate oltre che all'Inail anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dovranno ricomprendere i dati relativi:

- alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e che hanno svolto formazione organizzata dagli stessi OO.PP.;
- ai rappresentanti per la sicurezza territoriali;
- al rilascio delle asseverazioni effettuate in materia di salute e sicurezza.

Tali dati saranno utilizzati per individuare le priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato e per l'individuazione di criteri di premialità per la determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'Inail.

## **5. Notifica preliminare (art. 13, comma 1, lettera f)**

Viene introdotto un comma aggiuntivo all'art. 99 del D.Lgs 81/08 (Notifica preliminare) che prevede che le comunicazioni effettuate dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e che sono trasmesse all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, dovranno confluire in una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI**

### **1. Procedura di restituzione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (art. 5, commi da 7 a 12)**

La norma definisce le procedure da seguire per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, degli importi indebitamente utilizzati in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (annualità 2015-2019).

Possono accedere alla procedura i soggetti che, al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento) hanno svolto, nei periodi d'imposta indicati, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta. Possono accedere anche i soggetti residenti nello Stato che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno eseguito attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (anche in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996), nel caso in cui le spese in attività di ricerca e sviluppo non siano state svolte direttamente dal soggetto commissionario e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano<sup>5</sup>.

Inoltre, possono accedere alla procedura anche i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento delle spese effettuate in ricerca e sviluppo.

I soggetti ammissibili decadono dalla procedura nel caso in cui gli Uffici delle imposte competenti (vedi articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) accertino condotte fraudolente successivamente all'invio da parte del soggetto economico interessato della richiesta inviata all'Agenzia delle entrate per accedere al riversamento spontaneo (nel prosieguo meglio descritta). In tale caso le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

---

<sup>5</sup> Sul punto si ricorda l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-bis del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Non è possibile effettuare il riversamento spontaneo in caso di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Per accedere alla procedura di riversamento spontaneo, dovrà essere inviata un'apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, in cui vengano specificati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi che verranno indicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, che dovrà definire anche le modalità di trasmissione del modello di comunicazione.

Gli importi delle compensazioni indebitamente utilizzate dovranno essere riversati entro il 16 dicembre 2022, anche in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro la citata scadenza e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura del quattro per cento annuo (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (versamento unitario).

In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (indebita compensazione).

Non è possibile accedere alla procedura del riversamento volontario qualora l'indebita compensazione sia già stata accertata con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento). Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio o sia stato accertato con un atto di recupero crediti o con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto), il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e non sarà possibile ricorrere alla rateazione.

## **2. Limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato (art. 5 comma 13)**

La norma modifica il comma 13, articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale ha previsto che specifici contributi a fondo perduto e misure di sostegno, riconosciuti a soggetti economici per limitare gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria, possano essere fruiti alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a

scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), varato dalla Commissione europea con propria comunicazione del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

Con la norma in commento è stato modificato l'elenco delle agevolazioni per le quali è possibile operare la scelta discrezionale circa la sezione del Temporary framework alla quale attribuire l'agevolazione ricevuta.

A quelle già individuate, vengono aggiunte le agevolazioni recate dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 relative al contributo a fondo perduto in favore delle start-up (di cui all'articolo 1-ter), alla definizione agevolata per gli operatori economici che a causa dell'emergenza sanitaria hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto all'anno precedente (di cui all'articolo 5) e all'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (di cui all'articolo 6-sexies).

Sono inoltre aggiunte le agevolazioni recate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative al contributo a fondo perduto per compensare la perdita di fatturato (di cui all'articolo 1) e al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (di cui all'articolo 4).

Vengono infine apportate modifiche al comma 16 - sempre del decreto-legge n. 41 del 2021 - che demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di attuazione della possibilità di operare la scelta tra le Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Nello specifico, si prevede che il decreto ministeriale venga adottato sentita la Conferenza Stato - città ed Autonomie.

### **3. Rifinanziamento Fondo Automotive (Art. 7)**

Viene rifinanziato, con un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2021, il Fondo istituito per il riconoscimento dell'Ecobonus per gli acquisti di auto a ridotte emissioni di CO<sub>2</sub>.

Tali risorse aggiuntive saranno destinate:

- nel limite di 65 milioni di euro, al riconoscimento dei contributi previsti dall'art. 1, comma 1031 della Legge 145/2018, per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, di auto con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 60 grammi per chilometro (CO<sub>2</sub>g/Km). Si rammenta che tali contributi variano da un minimo di 1.500 euro, fino ad un massimo di 6.000 euro in funzione dell'entità delle emissioni del veicolo acquistato e dell'eventuale contestuale rottamazione di un veicolo più inquinante;
- nel limite di 20 milioni di euro, al riconoscimento dei contributi previsti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali (Categoria N1) o di autoveicoli speciali (Categoria M1), dall'art. 1, comma 657 della legge 178/2020, di cui 15 milioni riservati ai veicoli elettrici. Tali contributi variano, in funzione della massa totale del veicolo acquistato, della tipologia di alimentazione e dell'eventuale contestuale rottamazione di un veicolo più inquinante, da un minimo di 800 euro ad un massimo di 8.000 euro;

- nel limite di 10 milioni di euro, al riconoscimento dei contributi previsti – ex art. 1, comma 654, della legge n.178/2020 – per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> comprese tra 61 e 135 grammi per chilometro e contestuale rottamazione di un veicolo più inquinante. Tale contributo ammonta a 1.500 euro, in presenza di uno sconto di almeno 2.000 euro praticato dal venditore;
- nel limite di 5 milioni di euro, al riconoscimento dei contributi previsti – ex art. 73 *quinquies*, comma 2, lett. d), del D.L n.73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.106/2021 – per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2021, da parte di persone fisiche di auto usate, di prima immatricolazione in Italia, di categoria Euro 6, con contestuale rottamazione di un veicolo più inquinante. Tali contributi variano, in funzione delle emissioni del veicolo acquistato, da un minimo di 750 euro ad un massimo di 2.000 euro.